

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 67

presentata dal Consigliere regionale
SORGIA Alessandro

il 9 gennaio 2025

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 in materia di istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge apporta alcune migliorie alla legge regionale 5 novembre 1985, n.26, che ha istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda.

In particolare, con riferimento alle norme previste per l'accesso ai ruoli del corpo, si intende estendere la platea degli aventi diritto ed eliminare alcune storture che si sono verificate nell'applicazione delle norme previste per l'accertamento delle idoneità fisica affinché le date di accertamento non rappresentino un ostacolo puramente formale. Le correzioni di piccoli e influenti difetti, che riportano le aspiranti guardie forestali alle caratteristiche fisiche richieste, consentono, infatti, all'amministrazione di poter attingere al personale che ha già superato con profitto tutte le rigorosissime prove concorsuali, compreso l'addestramento.

Il limite che si intende rimuovere consentirebbe fin da subito di poter recuperare del preziosissimo personale dell'ultimo concorso esperito. Si segnala che la retroattività della norma è consentita in quanto consente l'ampliamento della sfera giuridica degli interessati, inoltre non vi sono controinteressati in quanto la graduatoria è stata totalmente utilizzata, lasciando fuori solamente i concorrenti che possono correggere alcuni lievi difetti fisici con interventi di routine.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26

Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. I candidati a cui sono accertate lievi devianze di tipo fisico che non siano causa di rilevanti alterazioni funzionali accertate in sede dei prescritti accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3, quali ad esempio correzione di deficit visivi con laser e rimozione tatuaggi, che portino a completa risoluzione del difetto, sono sottoposti a nuovo accertamento entro un termine massimo di 90 giorni successivi al precedente accertamento.

4 ter. Relativamente al concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell'area A - livello retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, indetto con determinazione n. 1894/34817 del 19 ottobre 2021 sono validi gli accertamenti di idoneità esperiti entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).